

COMMISSIONE X
TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PANI

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	872	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2801)	872	
PRESIDENTE	872, 874 876, 877, 878, 879, 881, 882 884, 886, 887, 888, 889, 890 892, 894, 895, 899, 900, 901 902, 903, 904, 906, 907, 908	
BAGHINO	873, 876, 877 878, 881, 886, 887, 888, 890 891, 892, 894, 895, 901, 903	
		BALDASSARI 873, 877, 878, 895, 896 BENCO GRUBER 898 BOCCHI 873, 876, 877, 880, 881 882, 883, 884, 887, 890, 891 892, 896, 898, 903, 906, 908 CIANNAMEA 881, 886, 908 FARAGUTI 898 FIORI GIOVANNINO 873, 880, 881 883, 884, 891, 892, 896 LECCISI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 872, 874, 876 877, 881, 883, 884, 886 887, 892, 898, 901, 908 LUCCHESI 906 PANI 896, 898 POTI 888 RUSSO FERDINANDO, <i>Relatore</i> . . . 874, 876, 877 880, 881, 882, 886, 887, 888, 889 890, 891, 892, 894, 895, 898, 900 901, 902, 903, 904, 906, 907, 908
		Votazione segreta: PRESIDENTE 899

La seduta comincia alle 10,55.

MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunica che per la seduta odierna il deputato Antonellis sostituisce il deputato Pavolini, il deputato Boncompagni sostituisce il deputato Cuffaro, il deputato Lo Bello sostituisce il deputato Degan, il deputato Ferrari Martè sostituisce il deputato Dell'Unto, il deputato Ciannamea sostituisce il deputato Morazzoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Prima di dare inizio alla seduta, vorrei ricordare ai colleghi che il provvedimento in esame è molto importante ed atteso dalla numerosa categoria dei postelegrafonici, per cui qualunque rinvio alle Commissioni I affari costituzionali o V bi-

lancio comporterebbe ritardi intollerabili, tenuto conto del fatto che il disegno di legge è esaminato da questa Commissione in prima lettura e dovrà, quindi, essere esaminato dal Senato.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Autorizzazione di spesa*).

È autorizzata la spesa di lire 300.000 milioni per l'anno finanziario 1981 ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 29 maggio 1981 tra il Governo, la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, il SINDIP-DIRSTAT e la CISNAL in materia di trattamento economico concernente il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché delle norme della presente legge.

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, ha presentato il seguente emendamento di carattere formale:

Aggiungere, dopo le parole: « per l'anno finanziario 1981 », le seguenti: « e di lire 313.000 milioni per l'anno finanziario 1982 ».

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Baldassari, Bocchi e Cominato hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, il SINDIP-DIRSTAT e la CISNAL » con le seguenti: « e le organizzazioni sindacali ».

BAGHINO. Dell'argomento oggetto dell'emendamento presentato dal gruppo comunista abbiamo ampiamente dibattuto sia in Commissione sia in sede di Comitato ristretto. Pregherei, pertanto, i colleghi comunisti di volerlo ritirare anche perché, a mio avviso, esso è improponibile in quando l'accordo è stato siglato specificatamente con alcune organizzazioni sindacali e, come si sa, la validità dei contratti sindacali non è *erga omnes*, ma solo con le organizzazioni che si sono impegnate nelle trattative.

BALDASSARI. Vorrei far notare che rischiamo di stabilire un precedente che può nascondere delle insidie; infatti, ogni qual volta ci siamo trovati, in un provvedimento legislativo, a dover menzionare i sindacati, siamo sempre ricorsi all'espressione « le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative » ed è questo il motivo che ha ispirato il nostro emendamento al quale invitiamo i colleghi ad aderire.

BOCCHI. Desidero precisare, in relazione alle osservazioni svolte dal collega Baghino, che la Commissione in questo momento deve limitarsi a recepire un contratto liberamente stipulato tra il Governo e le organizzazioni sindacali. A queste ultime, intese in senso lato, credo si debba far riferimento nel disegno di legge, sia perché, in precedenti occasioni, ci siamo sempre rifatti a questa dizione, sia perché, ove mantenessimo il testo dell'articolo 1 così com'è, impediremmo possibili future sottoscrizioni da parte di altre organizzazioni che potrebbero successivamente formarsi.

A questo proposito, desidero richiamare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sul fatto che l'articolo in questione è parte di una legge e non è perciò inseribile nel contesto del contratto, per cui deve avere quelle caratteristiche di generalità tipiche, per l' appunto, delle leggi.

FIORI GIOVANNINO. In altre circostanze, precedentemente verificatesi, le or-

ganizzazioni che hanno negoziato con il Governo sono state indicate specificamente, per cui mi permetto di dire che non è vero che ci si sia sempre rifatti alla dizione generica. Non credo, comunque, che il fatto di usare quest'ultima o di provvedere alla specificazione possa rappresentare oggetto di contesa da un punto di vista politico.

In termini personali penso sia opportuno indicare in modo preciso quali siano state le organizzazioni che hanno trattato con il Governo, differenziandole dalle altre soprattutto al fine di riconoscere con chiarezza le responsabilità di chi avrà l'obbligo di attuare e rispettare il contratto. Non bisogna, infatti, trascurare che quest'ultimo, oltre agli aspetti normativi ed economici, per la prima volta contiene norme di comportamento relativamente alla contrattazione in materia di organizzazione del lavoro e di gestione aziendale, che fissano degli obblighi per i sindacati: per questa ragione ritengo che sia opportuna l'individuazione precisa dei soggetti titolari della responsabilità in questo campo. Non bisogna poi dimenticare che, all'interno del settore postelegrafonici, le organizzazioni sindacali autonome — che imperano in altri, ad esempio, quello ferroviario — sono scarsamente presenti: se, da una parte questa considerazione potrebbe indurci ad usare la dizione generica suggerita dal collega Bocchi, dall'altra, l'esigenza anche se sparuta di gruppi autonomi che non hanno affatto preso parte alla contrattazione, dovrebbe spingerci al contrario. In altri termini, penso che non sarebbe male distinguere chi ha partecipato seriamente alla stesura del contratto da chi non si è mai impegnato in questo senso.

Concludendo, desidero ribadire che questa mia è una posizione affatto personale che non rispecchia l'atteggiamento che il gruppo democristiano riterrà di dover assumere, e che il richiamo alla mancanza di precedenti relativamente alla specificazione delle organizzazioni sindacali che effettivamente hanno preso parte alla contrattazione, anche se, come ho det-

to all'inizio di questo mio intervento, non dovrebbe rappresentare oggetto di contesa politica, presuppone comunque un discorso più politico che di carattere sindacale ed amministrativo, che è quello che dovrebbe maggiormente impegnarci in questo momento.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Con l'emendamento presentato dal gruppo comunista non faremmo altro che inglobare in un unico contesto tutte le organizzazioni sindacali, quindi, anche quelle che non hanno partecipato affatto alla stesura del contratto e questo non credo sia giusto. D'altra parte, la dizione usata dal Governo, che è innovativa rispetto al passato, non può essere considerata come una scelta discriminatoria per dar titolo solo ad alcuni sindacati: essa è solo una presa d'atto dei firmatari del contratto. Per questa ragione sono contrario all'emendamento Baldassari ed altri.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il provvedimento è stato elaborato dal Governo per cui su di esso quest'ultimo si attesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baldassari ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso e con la modifica precedentemente apportata.

(*E approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

« Il Governo presenterà al Parlamento, entro il 30 giugno 1982, un provvedimento organico concernente la riforma delle aziende delle poste e delle telecomunicazioni ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Ricordo alla Commissione che su quest'articolo aggiuntivo hanno espresso parere favorevole le Commissioni I e V.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(*Declaratorie di categorie*).

Con effetto dal 1° gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

Categoria I: Attività semplici.

Attività elementari, manuali, e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.

Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata

collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di

rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate.

(*E approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

« Agli *ex* sottufficiali transitati all'impiego civile presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 382 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 la anzianità pregressa deve essere calcolata come previsto dall'articolo 6 della legge 9 giugno 1981, n. 310 ».

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Lo ritiro poiché su di esso si sono espresse in senso contrario le Commissioni I e V.

BAGHINO. Lo faccio mio e desidero conoscere il parere del Governo in proposito, nonché le ragioni sostanziali che inducono il relatore a ritirarlo: ove essi si pronunciasse a favore dell'articolo in questione, ciò dovrebbe risultare a verbale.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Nel premettere che, a mio avviso, non possiamo far altro che accettare il parere delle Commissioni I e V, preciso che avevo presentato questo articolo aggiuntivo ritenendo che non comportasse oneri rilevanti, dal momento che riguardava un numero ristretto di persone.

LECCISI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Anche il Governo ritiene opportuno adeguarsi ai pareri espressi.

BAGHINO. Gradirei sapere se il relatore ed il rappresentante del Governo, a

prescindere dai pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, intendano confermare la validità del contenuto di questo articolo aggiuntivo e ciò anche alla luce delle dichiarazioni rese ieri dallo onorevole Leccisi in ordine all'intenzione del Governo di trasferire in un nuovo disegno di legge il disposto di quegli articoli che oggi non possiamo approvare.

PRESIDENTE. La questione nata per questo articolo aggiuntivo 2-bis si porrà anche per altri emendamenti; mi sembra, pertanto, opportuno rilevare come l'orientamento del Governo vada nel senso di approvare il testo del disegno di legge senza apportarvi modifiche che, per la loro natura, richiederebbero un nuovo pronunciamento delle Commissioni investite del parere.

Pertanto, ferma restando la volontà politica generale del Governo di riproporre in disegni di legge successivi, o per grandi linee o più in dettaglio, gli argomenti su cui oggi non è possibile pronunciarsi, non credo sia il caso di appesantire la discussione odierna chiedendo al Governo, articolo per articolo, emendamento per emendamento, un impegno in tal senso.

In conclusione, vorrei appellarmi alla cortesia dei colleghi perché vogliano tener conto di tutto ciò.

BOCCHI. Non posso fare a meno di sottolineare la leggerezza con cui il rappresentante del Governo ed il relatore si sono espressi su una questione di così grande importanza. D'altra parte, in questa maggioranza, in questo Governo la leggerezza è diventata ormai un metodo abituale che è necessario rilevare sia per noi stessi sia, soprattutto, per il paese. Tale leggerezza si è manifestata, infatti, più volte anche in aula, ad esempio, a proposito della mozione sulla fame nel mondo ed in questa Commissione nel momento in cui il relatore ha dichiarato che il provvedimento in discussione non avrebbe comportato gravi o preoccupanti aumenti di spesa: evidentemente la V Commissione bilancio non è dello stesso pa-

rere, visto che non ha accolto nessuno degli emendamenti della maggioranza riguardanti aumenti di spesa. E tutto ciò nello stesso momento in cui si chiede alle categorie più deboli del paese di rinunciare a piccoli diritti e di affrontare ulteriori sacrifici in nome dell'inviolabilità del sacro tetto della spesa pubblica.

Nel sottolineare ancora una volta il fatto che il Parlamento non sta stipulando un contratto, ma sta solo recependo il contenuto di una contrattazione liberamente svoltasi tra il Governo e i sindacati, non posso non evidenziare il modo clientelare con il quale la maggioranza si è mossa presentando i propri emendamenti: sono questi i motivi per i quali il gruppo comunista ritiene che, senza frapporre ulteriori indugi, questa Commissione debba recepire i pareri e giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento.

BAGHINO. Prendo atto del fatto che il gruppo comunista accetta, senza discussione o obiezioni, il parere della Commissione bilancio.

BALDASSARI. Accettiamo anche il parere della Commissione affari costituzionali, parere che, per quanto riguarda l'articolo 2-bis, è negativo.

BAGHINO. Eppure, mi sembra di ricordare che il gruppo comunista in altre occasioni si è opposto a tali pareri.

In ogni caso, ritiro questo articolo aggiuntivo, ripromettendomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-ter.

(Vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni).

Fermo restando il numero di posti di qualifica di dirigente superiore tecnico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le funzioni di vice direttore dell'Istituto supe-

riore delle poste e delle telecomunicazioni previste dal quadro C della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite ad uso dei consiglieri ministeriali aggiunti di cui al quadro H della tabella sopra indicata, in servizio presso l'Istituto medesimo.

In tale ipotesi le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto di cui al quadro C suddetto si intendono accresciute di un posto con l'assorbimento di quello devoluto alle funzioni vicarie in seno all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo articolo aggiuntivo.

BOCCHI. Vorrei far notare, una volta per tutte, che ci troviamo di fronte a due pareri espressi dalla V Commissione bilancio e che il secondo di essi sostituisce, almeno parzialmente, il primo. Mi auguro che gli articoli e gli emendamenti non presi in considerazione dal secondo di tali pareri non lo siano stati perché, con questo silenzio, la Commissione medesima ha inteso riconfermare il parere precedentemente espresso su di essi. Conseguentemente augurandoci che questi fatti non siano frutto di disattenzione, non abbiamo nient'altro da aggiungere in merito se non richiamare l'attenzione dei colleghi su come non sia possibile fare preciso riferimento ai pareri in questione, ove non venga chiarito il dubbio che ho sottolineato.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 2-ter.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo insiste sul suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-ter del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Settore dell'esercizio — Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria).

Con effetto dal 1° gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio.

Con effetto dalla medesima data la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « settore dell'esercizio » aggiungere le altre: « U.P. e A.S.S.T. ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

BAGHINO. Mi permetto di richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sull'opportunità di decidere quale sia, dei due, il parere della Commissione bilancio da seguire. Secondo me, l'ultimo sostituisce il precedente anche perché porta l'intestazione della Commissione, mentre l'altro quella del Comitato

pareri. Per quel che riguarda le parti non prese in considerazione nell'ultimo, credo non si creino problemi di interpretazione perché, come dicevano i latini: *quod lex voluit dixit*.

PRESIDENTE. Penso di poter affermare che il secondo parere espresso dalla V Commissione integri il primo.

BALDASSARI. In sede di dichiarazione di voto desidero dire che il gruppo comunista, pur essendo d'accordo sulla sostanza dell'articolo 3, cioè sulla necessità di arrivare ad una fusione in un unico settore dell'esercizio, non può condividere i criteri con cui viene modificata la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vicedirigente che, dal secondo comma dell'articolo in questione, viene « stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101: *a)* nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; *b)* nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio per l'azienda di Stato per i servizi telefonici ». Da una tale dizione è possibile evincere una notevole « astrusità » dei parametri con cui vengono definiti e quantificati i vicedirigenti: in passato l'adozione di metodi analoghi ha dato risultati pessimi dal momento che attraverso parametri di tale natura non è possibile definire in modo certo il numero dei dirigenti per cui si è verificata quella situazione per la quale la definizione della qualifica è stata legata a criteri quanto mai opinabili.

Per queste ragioni il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 3.

BAGHINO. Credo che, in sede di coordinamento formale, l'articolo che ci accingiamo a votare debba essere riscritto in modo che si capisca con chiarezza che i settori operativi vengono fusi in uno.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. In fine seduta, chiederò di essere autorizzato al coordinamento formale del provvedimento.

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica poc'anzi apportata.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Profili professionali e passaggi di categoria).

I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'articolo 1, commi quarto, quinto e sesto della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti — previa rielaborazione ove occorra — alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente articolo 2, sentiti la Commissione paritetica ed il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.

In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova iscrizione del proprio profilo professionale, sempreché svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.

In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.

Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'articolo 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

(È approvato).

ART. 5.

(Accesso alle categorie).

Salvo i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 4 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1° gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria).

Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 4, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non può conseguire il passaggio a categoria superiore.

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

in aspettativa ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia ai medesimi consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(*Concorsi di reclutamento*).

I concorsi pubblici di reclutamento sino alla VI categoria possono essere compartimentali, zonali, interprovinciali o provinciali.

I programmi di esame, da stabilirsi con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, possono prevedere una prova consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica o una prova attitudinale.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

(*Limiti di età*).

Ai fini della determinazione dei limiti di età per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la norma di cui al primo comma.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Preciso che la presentazione di questo articolo aggiuntivo è stata dettata dall'esigen- di ottemperare al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, al quale, quindi, il relatore non ha potuto far altro che adeguarsi.

FIORI GIOVANNINO. Non vorrei che questo articolo aggiuntivo proposto dal relatore ingenerasse equivoci; infatti, bisogna tener presente che, mentre il limite dei 35 anni di età vige per tutti gli esterni che partecipino a concorsi per l'ingresso nelle varie carriere dell'amministrazione dello Stato, tale limite non vale per gli interni che sostengano un concorso per transitare da una categoria all'altra.

BOCCHI. Questo non è un articolo elaborato in base al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ma un testo completamente nuovo che, quindi, deve ritornare a quella Commissione, in quanto tale testo modifica quello sul quale questa Commissione si era pronunciata.

FIORI GIOVANNINO. Anche sul piano formale, oltre che su quello della razionalità, dobbiamo tener conto della volontà politica che si è voluta esprimere. Ricordo, infatti, ai colleghi che nel settore postale e ferroviario è sempre stato previsto come limite massimo di età quello dei 30 anni. Ora, mi pare che, chiedendo l'abrogazione dell'articolo 47 della legge n. 119, si intenda logicamente riportare anche per le amministrazioni postale e ferroviaria il limite di età a quello previsto per tutto il resto dell'amministrazione dello Stato, cioè 35 anni.

Se su tale impostazione concordiamo, mi pare che l'articolo 7-bis si ponga nei termini di un'interpretazione accettabile di una norma.

PRESIDENTE. Ritengo che l'accettazione di questo articolo aggiuntivo ci porrebbe effettivamente di fronte al problema — che tutti hanno dichiarato di voler evitare — di rimandarlo alla I Commissione bilancio perché esprima nuovamente il suo parere.

FIORI GIOVANNINI. In effetti, le conseguenze di ciò sarebbero estremamente gravi. Se accettassimo quella formulazione, bloccheremmo i passaggi di categoria dal momento che essa limita al trentacinquesimo anno di età l'accesso a categorie nell'ambito delle quali le persone hanno limiti di età superiori. Infatti, quello del trentacinquesimo anno di età è un limite che vale per chi è agli inizi della carriera e, quindi, fissarlo in questo caso rappresenterebbe una gravissima incongruenza.

Ritengo, perciò, che converrebbe ritirare l'articolo aggiuntivo e riproporre questa norma di interpretazione autentica dell'articolo 47 della legge n. 119 del 1958 in tempi successivi.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Se si usa la locuzione « attraverso pubblici concorsi », si risolvono i problemi prospettati dai colleghi e, soprattutto, si evita che l'accesso dall'interno alle diverse categorie sia soggetto alle normali disposizioni inerenti ai limiti di età. Usando tale locuzione, infatti, si stabilirebbe che la norma in oggetto è applicabile per l'ingresso nella categoria attraverso, per l'appunto, pubblico concorso, cioè dall'esterno.

CIANNAMEA. Nel comma in questione si fa riferimento all'applicazione della legge dello Stato riguardante l'elevazione dei limiti di età, per cui è intuitivo che le parole « l'accesso a tutte le categorie » vogliono dire solo quello che è scritto e niente di più. La questione, quindi, è di carattere formale ed anch'io penso possa essere risolta introducendo le parole « pubblici concorsi ».

BOCCHI. Mi pare che il problema prospettato non esista.

PRESIDENTE. Ritengo, invece, che la lettera della legge possa dar adito a diverse interpretazioni.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Attraverso una interpretazione « forzata » della legge, il suo disposto potrebbe essere applicato anche ai passaggi interni di categoria.

BAGHINO. Propongo un accantonamento dell'articolo aggiuntivo 7-bis al fine di verificare se il suggerimento testé formulato dal relatore non sia in contrasto con altre disposizioni contenute nel provvedimento. L'aver a disposizione un po' di tempo per fare questo esame comparativo ci consentirebbe di valutare se accettare la correzione, avendo constatato che essa non muta il disposto dell'articolo, oppure accogliere la richiesta del collega Fiori Giovannino, cioè quella di occuparci in altra sede dell'interpretazione autentica dell'articolo 47 della legge n. 119.

Non dimentichiamo, inoltre, che una qualsiasi correzione ci costringerebbe a rinviare l'articolo alla I Commissione.

PRESIDENTE. Penso di potermi assumere la responsabilità di accogliere l'interpretazione data alla norma dal collega Ciannamea, per cui la correzione suggerita dal relatore non rappresenta una modifica del contenuto dell'articolo, ma solo una migliore specificazione dello stesso, non richiedendo così un nuovo pronunciamento della I Commissione.

BAGHINO. Potrebbero esserci delle disposizioni in contrasto con quella di cui ci stiamo occupando. Se usiamo la locuzione « pubblici concorsi », ci riferiamo solo a questi.

PRESIDENTE. La legge n. 288 fa riferimento solo ai concorsi pubblici.

BAGHINO. Nell'articolo aggiuntivo in questione si dice che sono abrogate « tutte le altre disposizioni in contrasto con la

norma di cui al primo comma », oltre al primo comma dell'articolo 47 della citata legge n. 119. In altri termini potremmo riscontrare proprio delle eccezioni all'applicazione della legge n. 288 e questo va verificato.

BOCCHI. Credo che il problema possa essere risolto seguendo la lettera dell'articolo aggiuntivo 7-bis che recita: « Ai fini della determinazione dei limiti di età per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288 »; non vedo come una tale dizione possa riguardare i passaggi interni di categoria. Per quel che riguarda la preoccupazione espressa dal collega Baghino, ci soccorre, anche questa volta, la lettera dell'articolo 7-bis che, al secondo comma, abroga, oltre al primo comma dell'articolo 47 della legge n. 119, tutte — e sottolineo « tutte » — le altre disposizioni in contrasto con la norma contenuta nel primo comma.

Se, però, l'introduzione della correzione suggerita dal relatore dovesse comportare un rinvio alla I Commissione, riteniamo opportuno approvare il testo su cui questa si è già pronunciata.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. La questione può essere risolta in sede di coordinamento formale del testo, trasformando l'articolo aggiuntivo 7-bis in terzo comma dell'articolo 7: così facendo, trattando quest'ultimo di identica materia, non è più necessaria la correzione proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis, restando inteso che, in sede di coordinamento formale, esso sarà trasformato in terzo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(*Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento*).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria fra il personale appartenente alla VIII categoria.

Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la integrazione delle Commissioni esaminatrici, è ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unità.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento*).

I vincitori dei pubblici concorsi indetti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria possono essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, subordinatamente alla disponibilità dei posti in organico e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata da ciascuna Azienda, per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio.

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio

reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi).

Nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le Aziende postelegrafoniche possono bandire concorsi zionali e provinciali per titoli ed esami, con le modalità di cui all'articolo 10 della suddetta legge, per la formazione di graduatorie, cui le Amministrazioni stesse possono far ricorso sia per coprire i posti d'organico che man mano si rendano disponibili, sia per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo.

Ciascuna graduatoria non può contenere un numero di iscritti superiore al 50 per cento dell'assegnazione zonale o provinciale della qualifica cui il relativo concorso si riferisce.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 101, sono stabilite: le autorità competenti a bandire i concorsi, le qualifiche funzionali per le quali possono essere indetti, i programmi di esame ed i titoli da valutare per ogni concorso.

Con lo stesso decreto sono emanate disposizioni per la disciplina della posizione degli idonei dei concorsi espletati o in corso di espletamento, per la salvaguardia di eventuali diritti acquisiti e per quanto altro occorre ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, in ottemperanza al parere espresso

dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma dopo il primo:

« Le graduatorie dei concorsi valgono fino ad esaurimento ».

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei sottolineare l'inopportunità di approvare questa norma suggerita dalla I Commissione affari costituzionali al fine di permettere, in tema di concorsi, il necessario ricambio ed un'adeguata selezione. D'altronde, per tali concorsi potrà essere applicata la norma contenuta nell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980 che dà facoltà all'amministrazione di conferire i posti disponibili agli idonei dei concorsi entro e non oltre tre anni dall'approvazione della graduatoria.

BOCCHI. Il gruppo comunista si dichiara a favore dell'approvazione dello emendamento presentato dal relatore, tanto più che le preoccupazioni testé espresse dall'onorevole sottosegretario mi pare riguardino essenzialmente l'efficienza e le capacità del Governo. Non si capisce, infatti, per quale motivo non debba valere per l'amministrazione delle poste quanto vale per le altre amministrazioni e come mai debbano continuare a sovrapporsi concorsi quando si potrebbe far ricorso a graduatorie non ancora poste ad esaurimento. Si tratta, evidentemente, ancora una volta, di una di quelle pratiche clientelari, fumose, elettorali che non possiamo fare a meno di denunciare anche in questa occasione. Invitiamo, pertanto, il rappresentante del Governo a voler riconsiderare la sua posizione.

FIORI GIOVANNINO. Non voglio certo contestare al collega Bocchi il suo diritto di parlare di « pratiche clientelari », ma gli faccio osservare che l'assunzione di coloro che appartengono alle cosiddette categorie protette non avviene solo nell'amministrazione dello Stato, ma anche in tutte le

altre amministrazioni, compresi gli enti locali.

BOCCHI. Dove governa la democrazia cristiana è logico che avvenga!

FIORI GIOVANNINO. Penso che i problemi si ripropongano negli stessi termini, solo che noi analizziamo questi fenomeni in modo diverso da come fa il partito comunista.

Tornando al merito, debbo dire che sono d'accordo con il collega Bocchi nel senso che mi pare che, a tutt'oggi, non esista un concorso dell'amministrazione postale in cui il ministro non abbia usato della facoltà di allungare praticamente fino a tre anni i termini per l'assunzione degli idonei, e questo sia per procedere con tempestività al ripristino dei vuoti organici che dovessero verificarsi, sia per evitare le notevolissime spese che l'espletamento di vari concorsi, ripetuti a breve scadenza, comporta.

In conclusione, per tutti i motivi che ho testé esposto, mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore che, d'altronde, recepisce il parere della I Commissione affari costituzionali.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo insiste nell'opporsi a questo comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo di un comma dopo il primo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, in ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente quinto comma:

« Con lo stesso decreto sono emanate disposizioni per la disciplina della posizione degli idonei dei concorsi espletati o in corso di espletamento, per la salvaguar-

dia di eventuali diritti acquisiti e per quanto altro occorre ai fini dell'attuazione del presente articolo. Tale disciplina deve riguardare, in particolare, la posizione degli idonei nei concorsi a sostituti portalettere ».

Aggiungere, in fine, il seguente sesto comma:

« Fermo restando quanto previsto nel precedente quarto comma, dalla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le precedenti norme relative all'assunzione del personale straordinario, comunque denominato, presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono abrogate, ad eccezione di quelle relative al personale operaio ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo di un comma dopo il quarto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo di un comma successivo a quello testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Riserve di posti).

Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusiva-

mente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente articolo 5.

Ove nel corso del triennio di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, siano stati definiti più concorsi per la stessa qualifica, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, può indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere il periodo:
« Ogni graduatoria ha una sua autonoma validità ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 così modificato.
(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

L'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le aziende dipendenti dal Ministero delle po-

ste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta.

A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nella prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, le aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita ».

In ottemperanza alla condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali il Governo propone una nuova formulazione che è del seguente tenore:

ART. 11-bis.

« L'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 101 è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta.

A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nelle attuali prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, le aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro due anni dal riconoscimento che il decesso è avvenuto per causa direttamente connessa con il servizio o, se più favorevole, dal raggiungimento della maggiore età. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzio-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

ne di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita».

CIANNAMEA. Mi chiedo cosa significhi esattamente la parola « tacita » con riferimento alla rinuncia. Questo punto deve essere chiarito. Inoltre, ritengo che alla fine del primo comma debba essere fissato un termine per la presentazione delle eventuali domande.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Si potrebbe usare, per risolvere il problema posto dal collega Ciannamea, la stessa dizione del terzo comma, introducendo, cioè dopo le parole « che ne faccia richiesta », le altre: « entro due anni dalla data di riconoscimento della causa di servizio ».

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ciò è già previsto dalla legge.

BAGHINO, Allora, nel primo comma bisognerebbe inserire, relativamente al coniuge, un'espressione del tipo « che ne faccia richiesta entro... ». Mentre la condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali riguardava esclusivamente i figli.

PRESIDENTE. Dal momento che si sono manifestate diverse perplessità, propongo di accantonare questo articolo. Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Concorsi interni).

La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio può essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA.

(E approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12-bis.

(Idonei dei concorsi interni).

Gli idonei dei concorsi interni, per esami, per il passaggio alle qualifiche intermedie delle carriere superiori, banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rispettivamente a direttore di sezione, segretario principale, dirigente di esercizio ed ispettore capo di ragioneria e capo ufficio, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso.

I predetti impiegati saranno collocati nei rispettivi ruoli dopo i vincitori dei concorsi interni di passaggio di categoria banditi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, eventualmente in soprannumero, con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 4 e con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 1981.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Vorrei far presente che questo articolo aggiuntivo, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non pone problemi di carattere economico, in quanto il personale che rientrerebbe nel suo dettato, a seguito

del nuovo inquadramento giuridico, verrebbe addirittura a perdere inizialmente dal punto di vista economico. Si tratta, tra l'altro, di un adeguamento alla normativa già vigente per il personale della pubblica istruzione, dei monopoli di Stato, delle ferrovie.

BOCCHI. Vorrei rilevare come stiamo discutendo una materia molto delicata, di grande importanza sociale e che riguarda una categoria estremamente numerosa di cittadini. Segnalo pertanto al relatore la inopportunità a seguito dell'approvazione di questo articolo aggiuntivo, di un ritorno del testo al nostro esame alle Commissioni di merito perché esprimano nuovamente il proprio parere, e ciò è tanto vero quando si pensi che, attorno a questo provvedimento, sono andate via via crescendo aspettative più che lecite degli interessati i quali ovviamente subirebbero una grossa delusione se l'approvazione di questo provvedimento dovesse ulteriormente slittare. Non è poi da sottovalutare che, così facendo, il relatore si sottrae alla responsabilità che si era assunto, unitamente a tutti i gruppi presenti in questa Commissione, in ordine all'approvazione del provvedimento stesso.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi corre l'obbligo di fare presente che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 12-bis, per cui pregherei il relatore di ritirarlo.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Pur accettando l'invito, che mi è stato testé rivolto dal rappresentante del Governo, a ritirare questo articolo aggiuntivo, vorrei far presente che, non solo nel caso di specie, ma anche per tutti gli altri emendamenti che il relatore ha inteso presentare, non si può certo parlare di mio atteggiamento provocatorio nei riguardi della Commissione. Direi piuttosto che ho pensato di adeguarmi alle indicazioni provenienti dalle Commissioni I e V. Infatti,

ho voluto in base a tali indicazioni riformulare l'articolo.

BOCCHI. Se il relatore persisterà nel suo articolo aggiuntivo, preannuncio che il gruppo comunista ritirerà il consenso alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Bocchi, le faccio notare che il relatore ha aderito all'invito di ritirare tale articolo, invito rivoltagli dal rappresentante del Governo.

BAGHINO. Il problema di fondo è che per ragioni di urgenza noi accettiamo senza discussione le decisioni della V Commissione bilancio, pur rendendoci conto che gli emendamenti presentati e da questa non accolti sono necessari. Indubbiamente, questo è un atteggiamento contraddittorio e proprio per questi motivi chiedo, all'inizio della seduta, di poter sapere in nome di quali ragioni vi era stata questa reiezione da parte delle Commissioni investite del parere. Conoscendo tali ragioni, infatti, avremmo potuto eventualmente riformulare in base ad esse gli emendamenti, compiendo così un atto di giustizia senza contrastare con i pareri medesimi.

Dal momento che accettiamo pedissequamente quanto stabilito dalla V Commissione, nei fatti non facciamo altro che constatare di aver perso tre o quattro mesi; avremmo, infatti, potuto approvare sin dalle prime sedute il testo del provvedimento nella sua formulazione originaria. Con la nostra rinuncia ci mettiamo nelle condizioni di non poter compiere un atto di giustizia nei confronti delle categorie interessate: questo, ovviamente, vale per tutti gli emendamenti non accolti dalla V Commissione, e quello che faccio adesso è soltanto un esempio.

PRESIDENTE. Il Governo, nella persona del sottosegretario Leccisi ha già assunto l'impegno morale e politico di trasformare il contenuto degli emendamenti su cui si sono pronunciate in senso negativo le Commissioni investite del parere

in un apposito disegno di legge. Sulla scorta di questa dichiarazione del Governo abbiamo trovato un punto d'accordo; non dimentichiamo, inoltre, che su alcuni emendamenti non vi era il consenso di tutti i gruppi politici per cui un loro esame avrebbe ritardato ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento. Non si tratta, quindi, semplicemente di fretta, ma anche di valutazioni politiche.

BAGHINO. Credo che si tratti soltanto di fretta, perché riconoscete l'imperfezione dei pareri ma procedete egualmente all'approvazione degli articoli.

PRESIDENTE. Il meglio spesso è nemico del bene. Comunque, ripeto che non si tratta di fretta immotivata.

BAGHINO. È immorale, non soltanto immotivata!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la sua è un'opinione rispettabile ma non condivisa da altri.

POTI. Anche il gruppo socialista aveva predisposto un emendamento relativo ai precari e che, ove esaminato ed approvato, avrebbe sanato una situazione di ingiustizia verificatasi a seguito di errori compiuti in passato. Le iniziative in questo senso, dunque, non sono prerogativa di un solo gruppo, ma di tutti; noi, comunque, prendiamo atto che la Commissione ha deciso di accettare i pareri delle Commissioni I e V e di portare a conclusione l'iter del provvedimento. Ove si decidesse di accantonare l'articolo in questione al fine di trovare una soluzione, noi saremmo ovviamente d'accordo; altrimenti, riteniamo sia opportuno andare avanti nell'esame dell'articolato.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. I problemi prospettati dai colleghi non si pongono più in quanto ho dichiarato di ritirare l'articolo aggiuntivo 12-bis.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Disposizioni particolari per il personale ULA).

Il personale di IV categoria del contingente ULA, nominato titolare di ufficio locale a seguito delle ordinanze in data 1° dicembre 1975 e 1° settembre 1977 del direttore centrale ULA e tuttora in servizio con tali funzioni, è inquadrato nella V categoria di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di dirigente d'esercizio - contingente ULA - agli effetti giuridici dal 1° luglio 1979 ed a quelli economici con la stessa decorrenza o con decorrenza successiva a secondo della data in cui ha assunto le succitate funzioni.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 13-bis.

(Determinazione assegni del personale).

Le modificazioni di assegno relative agli operatori specializzati di esercizio ULA decorrono dalla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate ed accertate le variazioni del traffico.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro in quanto la V Commissione bilancio si è pronunciata contro di esso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 13-ter.

(Sostituti portalettere).

Ai fini della determinazione dei posti da conferire con i concorsi per la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti

tuti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, sono considerati disponibili anche i posti di operatore di esercizio degli uffici locali ed agenzie vacanti nell'assegnamento della provincia.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Su tale articolo aggiuntivo le Commissioni I e V si sono pronunciate a favore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Disposizioni particolari per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I vincitori del concorso riservato previsto dall'articolo 38 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono inquadrati nella V categoria di cui all'articolo 3 della legge medesima, qualifica funzionale di dirigente di commutazione, con effetti giuridici dal 1° luglio 1979 ed economici dalla stessa data, se già svolgevano le relative mansioni.

(È approvato).

ART. 15.

(Personale divenuto fisicamente inidoneo).

Il personale già in servizio, divenuto successivamente, per qualsiasi motivo, permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, è mantenuto in servizio a condizione che possieda i requisiti di idoneità occorrenti per l'esercizio delle mansioni di altro profilo professionale della stessa categoria, nel quale viene inquadrato sempreché vi sia disponibilità di posti.

In mancanza, e con il proprio assenso, può essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria infe-

riore, sempreché sia idoneo a tali mansioni e vi sia disponibilità di posti.

Quanto sopra vale anche per il personale divenuto in via permanente parzialmente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza, quando non sia possibile utilizzarlo nelle altre mansioni dello stesso profilo.

Ai fini di quanto sopra è considerata permanente l'inidoneità totale o parziale che si protragga per un periodo superiore a 18 mesi.

Per il raggiungimento del suddetto periodo non si considerano gli intervalli di idoneità inferiori ai 3 mesi.

Al personale collocato in profilo di categoria inferiore a norma dei commi precedenti è conservata l'anzianità maturata nella stessa categoria di provenienza. Al personale medesimo è attribuita la classe di stipendio che gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del collocamento nella categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 16.

(Inquadramento dei procaccia vincolati con obbligazione personale).

In caso di trasformazione in gestione diretta del servizio cui sono addetti, i procaccia vincolati con obbligazione personale sono direttamente inquadrati nella terza categoria di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di operatore d'esercizio del contingente ULA.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite di età.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle trasformazioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge purché non anteriori al 1° maggio 1978; non si applicano ai servizi di procacciato istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Riscatto servizio).

I periodi di servizio prestati in qualità di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica sono riscattabili ai soli fini del trattamento di quiescenza, con onere a carico del lavoratore, recuperando dal pagamento del riscatto i contributi eventualmente versati all'INPS.

È riscattabile altresì, agli stessi fini, il servizio prestato in qualità di coadiutore reggente da parte del personale successivamente transitato nei ruoli tradizionali.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. In ottemperanza alle osservazioni della V Commissione bilancio ho presentato una nuova formulazione di tale articolo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo 17:

ART. 17.

(Riscatto servizio).

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualità di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 18.

(Personale collocato a riposo).

Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « al 31 gennaio 1981 » con le seguenti: « al primo febbraio 1981 ».

BAGHINO. Mi pare che questo emendamento sia contrario alla logica che in materia è emersa in sede di V Commissione bilancio, per cui non capisco come il relatore abbia potuto presentarlo.

BOCCHI. Condivido le osservazioni del collega Baghino ed invito il relatore a voler rivedere sull'oggetto del suo emendamento.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 3 aprile 1979, n. 101, si ap-

plicano, ai fini del trattamento di quiescenza, anche al personale postelegrafonico cessato dal servizio successivamente al 1° febbraio 1977 o fino al 1° maggio 1978 e da detta data sino al 21 aprile 1979 intendendosi per ultimo stipendio integralmente percepito quello determinato ai sensi del penultimo comma e ultimo comma dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La rideterminazione delle pensioni ai sensi del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1978.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Poiché su tale articolo aggiuntivo la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario, dichiaro di ritirarlo.

BAGHINO. Ritengo che non siano condivisibili le ragioni per le quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su questo articolo aggiuntivo. Si è parlato, infatti, di necessità di risparmio per lo Stato, ma è indubbio che forme di risparmio possano essere individuate in settori diversi da quelli dell'assistenza economica ai pensionati. Pertanto, se la Commissione bilancio e in particolare il sottosegretario al tesoro, che era presente alla seduta in cui è stato espresso questo parere, vogliono continuare a perpetrare un'ingiustizia nei confronti dei pensionati, sono liberi di farlo, ma io non voglio essere corresponsabile. Pertanto, dichiaro di fare mio l'articolo aggiuntivo 18-bis poiché anziché ritirato dal relatore.

BOCCHI. Voglio sottolineare ancora una volta quanto inopportuno il relatore abbia presentato i suoi emendamenti, con ciò contravvenendo ad un preciso accordo tra i gruppi e provocando, di conseguenza, le valutazioni che abbiamo testé ascoltato.

In linea generale, ritengo che non si possa continuare a parlare di austerità pretendendo di mantenere entro i fantomatici 50 mila miliardi il tetto del deficit della spesa pubblica, facendo gravare il costo di ciò esclusivamente sulle spalle dei lavoratori, né è pensabile che un pro-

blema di così grande portata venga affrontato in modo tanto disarticolato.

Giacciono in Parlamento e sono ferme per esplicita volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene proposte di legge per la riorganizzazione ed il riordino del sistema pensionistico nel nostro paese. È quindi un problema di giustizia verso tutti i lavoratori di tutte le categorie, ed in primo luogo di alcune categorie della pubblica amministrazione quali quelle di cui ci stiamo interessando in questo momento.

Non voteremo, pertanto, questo emendamento perché siamo preoccupati della fine che farebbe il provvedimento se ne prolungassimo ulteriormente l'iter con la richiesta di ulteriori pareri; accogliendo l'emendamento, infatti, non potremmo non chiedere il parere della Commissione lavoro, sembrandoci incongruente che in una materia come questa il solo parere obbligatorio e vincolante sia quello della Commissione bilancio la quale, ispirata dal Governo e dalla maggioranza, vede i problemi soltanto nell'ottica della riduzione e del contenimento della spesa, mai in quella del reperimento delle risorse necessarie all'accoglimento delle giuste esigenze dei lavoratori.

Noi cerchiamo pertanto di mantenere a tutti i costi ferma la nostra posizione, che è di sollecita approvazione di un provvedimento nei cui confronti le stesse categorie interessate — da noi ascoltate in sede di Comitato ristretto — hanno già espresso la propria adesione, certo non opponendosi ad eventuali miglioramenti.

Evitiamo in tutti i modi, per la correttezza dei rapporti all'interno della Commissione e tra i gruppi, di dare adito a tentativi di influire in termini pubblicitari e propagandistici su una cosa così importante come il rinnovo di un contratto liberamente stipulato tra Governo e organizzazioni sindacali.

FIORI GIOVANNINO. Desidero ribadire che si è giunti alla formulazione di questo emendamento dopo aver valutato attentamente la situazione sperequativa che altrimenti si sarebbe venuta a creare

nei confronti di quei pensionati che sono rimasti al di fuori dei vantaggi di natura economica accordati al personale in servizio.

Ora, pur in presenza della volontà politica di approvare questo emendamento — per la solidarietà e la comprensione che il gruppo della Democrazia cristiana sente per questa categoria di persone — vediamo che ciò è impossibile per il fatto che mai riusciremo ad ottenere in tempi brevi il parere della Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo del relatore così com'è formulato; d'altra parte abbiamo l'assoluta esigenza che il contratto vada in porto entro i termini stabiliti per evitare il verificarsi di tutta una serie di situazioni delle quali occorre necessariamente tener conto.

Ciò detto non si può far altro che raccomandare al Governo — e lo faremo con un ordine del giorno — la situazione dei pensionati postelegrafonici, perché anche ad essi si provveda come già è successo per altre categorie di pensionati, per i ferrovieri, per esempio; è una logica, questa, che si è andata ormai affermando, ed alla quale non possiamo sottrarci. A tale proposito auspico che si possa arrivare, in tempi brevi, alla revisione del trattamento pensionistico di tutti i dipendenti del settore pubblico; tuttavia, fino a quando non si verificherà questa nuova situazione ottimale, non può mancare la nostra comprensione per tutti coloro che si trovano in una difficile posizione economica.

BOCCHI. Sono anni che si parla di proposte di riforma in ogni nuovo programma di Governo!

FIORI GIOVANNINO. Io non rinnego e non respingo niente della situazione di necessità che ci obbliga a procedere come stiamo procedendo. Voglio solo precisare che, se non prendiamo in considerazione l'emendamento, non è perché non sentiamo comprensione per la situazione dei pensionati, ma perché manca la possibilità — sul piano dei meccanismi legislativi — di risolvere un problema che pur-

troppo esiste, e che esiste ancora di più perché altre situazioni sperequative sono già state risolte.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Concordo con le motivazioni espresse dal collega Fiori, e ritengo che l'articolo aggiuntivo possa essere utilmente trasfuso in un ordine del giorno.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, mantiene l'emendamento?

BAGHINO. Sì, perché è troppo facile ritirarlo nascondendosi dietro le dichiarazioni di sensibilità al problema e la presentazione di un ordine del giorno che seguirà la sorte di tutti gli altri. Sarebbe più onesto dire che si rinuncia, e basta, alla difesa dei pensionati. Mantengo l'emendamento.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'accettazione di questa norma comporterebbe una ulteriore spesa di 4 miliardi, per questo la Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-bis avvertendo che, qualora venisse approvato, dovrebbe essere inviato alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

(È respinto).

Poiché agli articoli 19, 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Valutazione di servizio).

Il secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postale applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista e di capo-turno negli uffici radio p. t. ».

(È approvato).

ART. 20.

(Diritto allo studio).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sono disciplinati l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo ed il trattamento economico da corrispondere.

(È approvato).

ART. 21.

(Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano).

Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è elevato a sei mesi. Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).

Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al prece-

dente articolo 1, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dal 1° febbraio 1981 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Accordi decentrati).

Nell'ambito, nei limiti e con i criteri fissati dall'accordo nazionale, possono essere stipulati accordi decentrati, a livello aziendale, aventi per oggetto metodi e condizioni di lavoro, ivi compresi i servizi sociali e l'articolazione dell'orario di lavoro, volti a migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi. Gli accordi decentrati non possono prevedere erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, anche se di tipo incentivante. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

In particolare possono formare oggetto di accordi decentrati le materie seguenti:

a) organizzazione del lavoro e piani di mobilità del personale;

b) piani di formazione e di aggiornamento del personale;

c) articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico;

- d) utilizzazione delle scorte;
- e) produttività e determinazione dei relativi indicatori;
- f) ambienti di lavoro e sicurezza degli impianti;
- g) servizi sociali e tempo libero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Gli accordi decentrati sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Possono altresì formarsi accordi a livello compartimentale o zonale nelle materie tra quelle suindicate, negli ambiti e con i criteri stabiliti negli accordi aziendali. Detti accordi sono approvati e resi esecutivi con ordinanza del Direttore compartimentale per l'Amministrazione postelegrafonica e del Capo dell'Ispettorato di zona per l'ASST, sentiti, rispettivamente, il Comitato tecnico-amministrativo e la Commissione consultiva.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sesta riga, dopo le parole: « l'articolazione dell'orario di lavoro », aggiungere le altre: « nel limite massimo settimanale di 39 ore di servizio effettivamente prestato previsto dalla legge 22 dicembre 1980, n. 873 ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento poiché anche su di esso la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

BAGHINO. È vero che tutti questi emendamenti che il relatore ha ritirato in ottemperanza al parere contrario delle Commissioni I e V portarono la sua firma, ma non bisogna dimenticare che essi sono stati da lui sottoscritti, anche se formulati dal Comitato ristretto, per non dar merito a nessuno. Per questa ragione qualche volta ci si sente obbligati a far propri tali emendamenti ritirati e ad insistere nell'invitare la Commissione a ri-

considerare i pareri delle più volte citate Commissioni.

PRESIDENTE. Questo problema mi pare sia stato ormai superato, alla luce soprattutto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 23 nel suo testo originario.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 24.

(Contributi al dopolavoro postelegrafonico).

Allo scopo di incrementare le attività dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle istituzioni locali, secondo la disciplina prevista dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 e dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, il fondo istituito dall'articolo 5 del predetto regio decreto-legge n. 1271, è alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

a) una somma fissa di lire 65.000.000 a carico di ciascuna delle due Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle anzidette Aziende in ragione di lire 1.500 per ogni dipendente in attività di servizio iscritto al dopolavoro.

La contribuzione del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali, prevista dal secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è versata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per i due terzi all'Istituto postelegrafonico e per il restante terzo al fondo di cui al precedente comma.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 24-bis.

(*Organi collaterali e strumentali*).

Fatte salve le incompatibilità sancite dalle norme in vigore, le nomine alle cariche negli enti collaterali e strumentali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono compatibili con le funzioni di dipendente del Ministero stesso che non assolva specifiche mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti stessi.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro, essendosi su di esso espressa negativamente la I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

(*Concorsi interni di passaggio di categoria*).

Sono riconosciuti validi i criteri di ammissione ai concorsi interni di passaggio di categoria adottati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980, modificato dal decreto ministeriale n. 4211 del 5 febbraio 1981, e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con decreto ministeriale n. 48208 dell'8 settembre 1980.

Gli onorevoli Baldassari, Bocchi, Cominato e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

BALDASSARI. Abbiamo presentato questo emendamento soppressivo dell'articolo 25 per motivi sia di merito, sia attinenti alla costituzionalità del suo contenuto. Con tale articolo viene, infatti, riconosciuta la validità dei criteri che a suo tempo sono stati adottati dall'ammi-

nistrazione delle poste con il decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980, modificato dal decreto ministeriale n. 4211 del 5 febbraio 1981. Se non erro, l'adozione di tali criteri ha causato ricorsi tuttora pendenti presso il Consiglio di Stato: con questo articolo, quindi, si vogliono rendere surrettiziamente legittimi criteri che, a nostro avviso, sono invece illegittimi. In altri termini, ci verremmo a trovare di fronte a questo tipo di situazione: poiché l'amministrazione delle poste ha violato dei principi prefissati e relativi all'ammissione ai concorsi ed è perciò venuta a trovarsi in difficoltà, la si soccorre, annullando le illegittimità, con una legge *ad hoc*. Stabilire ciò rappresenterebbe, secondo noi, un grave precedente perché così chiunque potrebbe violare la legge e veder trasformata tale violazione in principio valido attraverso un'altra legge.

Questi i rilievi di carattere costituzionale. Per quel che riguarda il merito, devo far notare alla Commissione che la questione in esame è inerente ad un episodio ben preciso avvenuto nell'ambito della pubblica amministrazione in generale e, in particolare, nell'ambito di quella delle poste. Intendo riferirmi ad un concorso interno per passaggi di categoria per il quale era richiesto il titolo di scuola media superiore; alcune persone non avrebbero potuto essere trasferite a categoria superiore in quanto non in possesso di tale titolo; ciò nonostante, si è proceduto al trasferimento, violando la legge n. 101 del 3 aprile 1979. L'amministrazione è venuta, così, a trovarsi in difficoltà, per superare le quali ha « inventato » un corso di abilitazione al titolo di perito, il che rappresenta indubbiamente una macroscopica contraddizione. È evidente, però, che tale rimedio non è stato sufficiente per cui oggi si vuole fornire all'amministrazione un altro strumento per uscire dalle strettoie in cui si trova; strumento che è rappresentato, per l'appunto, dall'articolo 25 in discussione.

Su tale questione non tutte le organizzazioni sindacali si sono dichiarate d'accordo; al contrario molti dubbi sono stati

avanzati e nonostante ciò si è voluto insistere nel mantenimento dell'articolo in oggetto. Il gruppo comunista è decisamente contrario a questo tipo di soluzione ed invita il Governo, il relatore ed i rappresentanti di tutti i gruppi a riflettere su di essa. Non possiamo tollerare una politica della pubblica amministrazione che ha come unico risultato quello di aggravare la situazione della pubblica amministrazione stessa. È mai possibile che si debba continuare con questi metodi che poi non sono altro che i metodi di una determinata forza politica che vuole conservare la propria autonomia all'interno dell'azienda, mantenendone il carattere feudale? Quello che vi rivolgiamo, colleghi democristiani, è un richiamo alla serietà, e in tale quadro vi invitiamo a sopprimere l'articolo 25.

BAGHINO. Mi è stata rivolta la raccomandazione di riflettere ed io, sia pure velocemente, ho riflettuto. Vorrei innanzitutto notare che finora si è molto insistito sulla necessità di accettare le indicazioni provenienti dalle Commissioni I e V, ma, come si fa ad accettare il parere della Commissione affari costituzionali e poi giudicare incostituzionale il contenuto dell'articolo 25? Un altro fatto che mi meraviglia profondamente è che si chieda la soppressione di un articolo sul quale, pur con alcune perplessità, con dubbi e taluni contrasti, le organizzazioni sindacali si sono espresse favorevolmente e tutti sappiamo quanta importanza abbiano nel nostro paese le organizzazioni sindacali. D'altronde, queste ultime avranno, in sede di stipula del contratto, valutato attentamente le conseguenze che da tale articolo deriverebbero per il personale; pertanto, dichiaro che voterò a favore del mantenimento dell'articolo 25.

FIORI GIOVANNINO. Durante l'intervento del collega Baldassari, ho ripensato all'iter del provvedimento riguardante il contratto dei ferrovieri. Se i colleghi ricordano, quel provvedimento contiene una clausola, da noi voluta, che dà facil-

tà al ministro di stabilire i criteri di valutazione per il passaggio da un profilo professionale ad un altro.

BALDASSARI. Nel caso odierno, si tratta di tenere presente la legge n. 101.

FIORI GIOVANNINO. Non mi pare che tale riferimento sia appropriato, in quanto, se i candidati ad un concorso hanno ritenuto che i propri diritti fossero stati lesi, non essendo stata applicata, appunto, la legge cui il collega Baldassari faceva riferimento, tali candidati hanno fatto bene a presentare ricorso.

A me pare che la validità dell'articolo 25 si dimostri da sé; evidentemente ci muoviamo in un campo nuovo, poiché criteri di valutazione precisa in tale ambito non sono mai stati fissati con una legge dello Stato. È piuttosto da pensare che l'amministrazione delle poste si sia trovata nella necessità di reintegrare, evitando eccessive lungaggini burocratiche, il suo personale.

PANI. Su questo disegno di legge non sono intervenuto volutamente, perché, trattandosi di materia tanto delicata ed opinabile, mi sembrava di non poter esprimere una posizione convinto di essere nel giusto. Ciononostante, non posso esimermi dall'intervenire dopo aver letto il testo dell'articolo 25 che ha veramente dell'incredibile: esso, infatti, mira a riconoscere validi i criteri di ammissione ai concorsi interni di passaggio di categoria adottati dall'amministrazione delle poste e dall'azienda telefonica con decreto ministeriale, criteri e concorsi, dunque, che hanno già trovato applicazione. Ci troviamo, pertanto, di fronte a fatti già accaduti: concorsi che si sono svolti regolarmente sulla base di decreti che il ministro ha pubblicato e di criteri che quelle amministrazioni hanno adottato.

A questo punto, viene spontaneo chiedersi come mai si renda necessaria un'affermazione di riconoscimento che deve addirittura assumere valore di legge. Le risposte possono essere due: o sono stati

fatti degli imbrogli, tanto che le amministrazioni interessate non si sentono sicure di fronte a ricorsi che stanno seguendo il proprio *iter* presso le magistrature competenti. Se tale ipotesi fosse reale, non si capisce per quale motivo il potere legislativo debba assumere iniziative in proposito, dal momento che, ripeto, tali ricorsi staranno certamente seguendo le normali procedure. Questa è la prima ipotesi; la seconda è che tutto sia regolare, ma se è stato tutto regolare, che senso ha che noi riconosciamo con una norma legislativa la validità dei criteri che hanno presieduto allo svolgimento dei concorsi? Non riesco a comprendere come il Parlamento, come una Commissione quale la nostra (che di solito si sforza di andare incontro anche alle esigenze più complesse — alle volte persino discutibili — delle amministrazioni statali in determinati aspetti del loro operare) possano adottare un provvedimento del genere, che spoglia il Parlamento stesso di un suo tipico potere, dell'esercizio cioè dell'attività di controllo e di indirizzo nei confronti dell'amministrazione statale. Non vedo pertanto nessuna ragione seria né — se i colleghi me lo consentono — dignitosa che ci spinga ad approvare questo articolo.

Vi chiedo pertanto di riflettere su questo punto; anche se non voglio essere cattivo come il collega Bocchi — che spesso vi accusa di clientelismo — devo però ribadire che il gruppo comunista non se la sente di convalidare atti dei quali non si conosce a fondo l'essenza, anche se certamente durante l'espletamento di questi concorsi l'amministrazione avrà operato con le migliori intenzioni. Come si può pensare di convalidare degli atti che non abbiamo avuto alcuna possibilità di valutare? D'altra parte, se tutto è già avvenuto regolarmente, se i concorsi sono già stati fatti ed il ministro ha già anche emanato dei decreti, non credo ci sia bisogno di una trattativa sindacale per convalidare quanto è già stato regolarmente adempiuto dall'amministrazione.

Chiediamo pertanto che il Governo ritiri l'articolo 25 e che risolva in altro

modo le eventuali questioni ad esso connesse, magari attraverso l'Avvocatura dello Stato, se sarà necessario.

BOCCHI. Non è certo per una questione di principio che il gruppo comunista sostiene la soppressione di questo articolo, ma per una constatazione dei fatti, che stanno diversamente da quanto l'onorevole Baghino sostiene senza essersi prima sufficientemente documentato: ho qui il testo del contratto firmato dai sindacati e dal Governo a conclusione di una libera contrattazione, e per quanto io lo abbia preso in attenta considerazione non vi ho trovato cenno alcuno alla problematica in questione.

Anche il parere vincolante espresso dalla Commissione affari costituzionali si riferisce in modo particolare agli emendamenti presentati al testo, piuttosto che agli articoli del disegno di legge.

Non si capisce perché un atto puramente amministrativo, e di competenza del ministro, per di più regolato da una chiara ed esplicita norma di legge, dovrebbe aver bisogno di una sanatoria. In particolare mi riferisco alla legge n. 101 del 1979, ed ai successivi decreti ministeriali del 1980 e del 1981, relativi ad una materia di grande delicatezza — come alcuni colleghi hanno qui riconosciuto — ma certamente di competenza della magistratura, ordinaria o amministrativa, ma sempre della magistratura.

Il collega Pani ha prima detto che a volte io accuso la maggioranza di clientelismo, ma questa volta voglio dare un significato ancora più politico alle mie osservazioni. Quindi dico ai colleghi democristiani che, se era comprensibile sottoporre alla Commissione una questione di questo genere prima della riunione dell'assemblea nazionale della democrazia cristiana, non lo è più alla luce del dibattito interessantissimo ivi svoltosi e delle conclusioni cui l'assemblea è pervenuta. Anche per questa ragione, dunque, i colleghi democristiani ed il loro ministro non dovrebbero avere né preoccupazioni, né timori, né rimorsi nel sop-

primere l'articolo in oggetto che certamente non rispecchia le volontà che in quell'Assemblea sono state espresse in modo tanto altisonante.

Ripeto, perciò, che il gruppo comunista si adopererà in ogni modo, utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a disposizione, affinché una così grave questione non si riversi sul Parlamento. Se, nonostante il nostro impegno, l'articolo 25 dovesse rimanere in vita, riproporremo la sua soppressione al Senato ed anche in quella sede utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione; e questo anche perché noi abbiamo a cuore le proposte che un così grande partito, qual è quello della democrazia cristiana, ha di recente fatto al paese ed ai contribuenti.

FARAGUTI. Questo sembra un appello degli esterni!

BOCCHI. Esterni che, però, non hanno posti di responsabilità all'interno del partito! Esterni, veramente esterni alla democrazia cristiana! Il loro, quindi, è un contributo genuino ed importante che dovrete accogliere.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Mi rifaccio, per sdrammatizzare un po' la questione, al silenzio-assenso della I Commissione affari costituzionali ed invito i colleghi a tener presenti le caratteristiche del momento nel quale le amministrazioni autonome hanno predisposto i decreti per il passaggio di categoria in base alle funzioni realmente svolte dal personale. I passaggi di categoria così realizzati hanno dato vita ad una serie di ricorsi che vedrebbero la conclusione proprio con l'approvazione di quell'articolo 25. Inoltre, non va dimenticato che, ove venissero realizzate delle « enormità » il Senato potrà sempre correggerle: personalmente mi auguro che ciò non avvenga in considerazione degli argomenti che testé ho illustrato.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Gover-

no è contrario all'emendamento comunista soppressivo dell'articolo 25 e fa rilevare alla Commissione che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 101, le amministrazioni postelegrafoniche sono state costrette ad affrontare le notevoli ed incalzanti necessità dei servizi meccanografici e che lo hanno fatto cercando di rispettare pedissequamente le norme vigenti. I concorsi, dunque, sono stati banditi tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte ed al fine di inquadrare, in base a queste ultime, il personale nelle qualifiche corrispondenti.

In questo momento non sono in grado di esprimere un giudizio non solo sulla proponibilità, ma anche e soprattutto in ordine all'accoglimento dei ricorsi che sono stati presentati da alcuni in sede giurisdizionale nella presunzione di aver ragione circa la violazione di un legittimo interesse.

Predisponendo l'articolo 25, il Governo ha inteso porre rimedio ai guasti che si erano prodotti in passato e lo ha fatto tenendo in considerazione che la legge n. 101 ha regolato la materia dando, con l'articolo 10, la facoltà al ministro, sentito il consiglio d'amministrazione, di fissare i programmi ed i criteri cui le amministrazioni devono attenersi.

PANI. Si tratta, dunque, di un potere regolamentare del ministro, per cui non si capisce perché si debba intervenire con legge sulla materia.

BENCO GRUBER. Voterò a favore della soppressione dell'articolo 25 perché risponde ad una impostazione alla quale sono stata sempre contraria; e, questo, soprattutto per ragioni di principio in quanto ritengo che i corsi di qualificazione e riqualificazione corrispondano ad una logica clientelare che non risolve le sperequazioni eventualmente esistenti.

BOCCHI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 25.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 25 di cui è stata proposta la soppressione.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	33	. .	33
Maggioranza		17
Voti favorevoli		18
Voti contrari		15

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Baghino, Baldassari, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Boncompagni, Calaminici, Casalino, Ciannamea, Cominato, Contu, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Lamorte, Ligato, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Ottaviano, Pani, Pavolini, Pernice, Picano, Poti, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

A seguito di tale votazione, l'emendamento Baldassari ed altri risulta respinto.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 26.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni prevista dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275 e successive modificazioni, è compreso il personale delle Aziende medesime che versi nelle condizioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

È abrogato il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215.

(È approvato).

ART. 27.

(Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere).

Al personale non di ruolo di cui all'articolo 21, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:

a) per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di lire 10.000 *una tantum* individuale, con esclusione della tredicesima mensilità;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, di lire 20.000.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) si corrispondono in quanto compete lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.

(È approvato).

ART. 28.

(Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 49).

La somma indicata nella lettera *c*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variata con legge 24 marzo 1980, n. 93, è elevata, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativamente all'esercizio finanziario 1979, a lire 12.961.000.000, di cui lire 2.321.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

All'onere di lire 211 milioni, derivante dall'applicazione del precedente comma, si

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativo all'esercizio finanziario 1981.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Premio di produzione).

Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981.

Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, lettera c), della legge 9 febbraio 1979, n. 49, come modificati dalla legge 24 marzo 1980, n. 93 e dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, sono elevati di lire 35.500 milioni per la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 3.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma e le misure individuali mensili lorde di cui al primo comma del presente articolo potranno essere variati, per gli esercizi successivi al 1981, soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere le seguenti parole: « garantendo comunque le attuali misure individuali previste dalla vigente normativa ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Poiché su questo emendamento la V Com-

missione bilancio ha espresso parere contrario, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(Compenso annuale di incentivazione. — Interpretazione autentica).

Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, debbono intendersi escluse le domeniche e le festività infrasettimanali nonché le giornate di riposo compensativo fruito ai sensi dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 30-bis.

Il compenso di intensificazione di cui all'articolo 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, viene esteso agli operatori d'esercizio con mansioni di agente interno; con le modalità e nelle misure stabilite per i rispettivi uffici locali di appartenenza dall'articolo 15 medesimo.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro poiché su di esso ha espresso parere contrario la V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura,

ART. 31.

(Trattamenti particolari di trasferta).

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 17, commi terzo e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

L'indennità giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennità prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Sono abrogati l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 31-bis.

(Indennità al personale degli uffici itineranti).

Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti.

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 31-ter.

(Trattamento economico del trasferimento).

Le indennità di cui agli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 devono essere corrisposte anche se alla formale assunzione in servizio nelle località di destinazione non faccia seguito il trasferimento anagrafico dell'interessato ed anche se questi non vi prenda dimora.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro perché la Commissione bilancio ha espresso nei suoi confronti parere contrario.

BAGHINO. Il ritiro dell'articolo conferma quindi che occorre il trasferimento anagrafico per godere della corresponsione delle indennità, e ciò comporta una limitazione che ci preoccupa.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Poiché il valore di questo articolo aggiuntivo era più interpretativo che di applicazione, anche il suo contenuto può divenire oggetto di un ordine del giorno; non è infatti assolutamente indispensabile la risultanza anagrafica, purché il trasferimento sia avvenuto di fatto. Soltanto per non incorrere in responsabilità di natura amministrativa si era pensato di estendere la norma nel senso più favorevole al personale dipendente.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

(Indennità di trasferta).

Gli importi delle misure orarie della indennità di trasferta indicati nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, si intendono riferiti alla data indicata nel primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 32-bis.

(Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente).

Salvo il disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1969, n. 971, e nell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti:

« Fermo restando quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, esteso al personale con qualifica dirigenziale con l'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può, a domanda, essere autorizzato, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, a fare uso di mezzo motorizzato di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purché abbia

contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione stessa, con titolo ad una indennità globale, per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione.

Tale indennità è differenziata per fasce chilometriche in relazione alle percorrenze medie giornaliere eseguite per esigenze di servizio.

Il personale al quale può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, il numero delle fasce di percorrenza, la composizione e l'importo della indennità per ciascuna fascia nonché l'adeguamento della indennità stessa alle variazioni dei costi, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge la materia di cui ai precedenti commi resta disciplinata dai decreti interministeriali previsti dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ».

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro perché su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 33.

(Recapito telegrammi ed espressi).

Con effetto dal 1° settembre 1978, i limiti di novecentoquattordici e di 14,50 telegrammi ed espressi, previsti dai primi due commi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977,

n. 1150, sono rispettivamente elevati a mille ed a sedici.

Con effetto dal 1° novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica è elevato a 20.

(*E approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 33-bis.

(*Servizio di vuotatura delle cassette di impostazione*).

Il direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, determina con propria ordinanza, sulla base dei criteri fissati in sede centrale — sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative — ed in relazione alle esigenze di servizio ed alle caratteristiche topografiche, i quartieri delle città nelle quali l'operatore dei trasporti addetto alla raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione con l'impiego di automezzo di proprietà dell'Amministrazione debba essere coadiuvato da un operaio, previa autorizzazione del direttore generale per quanto concerne l'eventuale maggiore fabbisogno di personale.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo perché su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; d'altra parte il suo contenuto, relativo alla vuotatura delle cassette nelle grandi città, può essere facilmente trasfuso in un ordine del giorno, mentre il problema, a livello compartimentale, è già stato praticamente risolto, per cui si tratta soltanto di attuare gli accordi che sono già intervenuti.

La Commissione bilancio ha espresso parere negativo perché se l'emendamento venisse accolto comporterebbe un maggior onere di circa 10 miliardi all'anno.

BOCCHI. Per una ragione di equità e di giustizia eravamo e siamo favorevoli al contenuto di questo emendamento. Solo desideriamo anche essere coerenti con tutta l'impostazione che abbiamo dato. Sulla base di quello che ha detto il Governo, se insistiamo, l'articolo aggiuntivo dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere. Vorrei sommariamente dire che, se il Governo avesse fatto presenti queste difficoltà nel corso dei lavori del Comitato ristretto e della Commissione allorché abbiamo proceduto alla formulazione degli emendamenti, non ci saremmo trovati nella condizione di dover accogliere *tout court* il parere della V Commissione che mi sembra ultramotivato perché si tratta di decine di miliardi e quindi non di bazzecole.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Ritiro l'articolo aggiuntivo.

BAGHINO. Aggiungo alle considerazioni svolte in precedenza che, se non si dovesse correggere questo aspetto il più presto possibile, il mio gruppo userà tutti i mezzi per eliminare le ingiustizie che si sono determinate essendosi data una preferenza a settori di postelettronicomici numerosi a danno dei piccoli gruppi. Questo è un vero e proprio atto di ingiustizia. Ritengo che si sia assunto un atteggiamento contrario non per il costo eccessivo, ma perché non si è calcolato nella maniera dovuta questo gruppo non essendo numeroso. Anche per questo vi sono figli e figliastri nell'amministrazione delle poste.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(*Organizzazione degli uffici*).

La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Di-

reazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dell'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1983.

(È approvato).

ART. 35.

(Applicazione del personale delle carriere direttive).

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 35-bis.

(Carriera direttiva).

Gli impiegati delle sopresse carriere direttive delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attualmente in servizio, che rivestivano la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata all'atto dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, conseguono, anche in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, la promozione alla qualifica di direttore

di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al compimento di tre anni di servizio nella VIII categoria.

Detto inquadramento non può decorere da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni organiche delle categorie VII - raggruppamento a) sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle disposizioni recate dal precedente primo comma.

La determinazione dei contingenti in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre è effettuata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 36.

(Corsi professionali).

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e di VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Svolgimento di funzioni superiori).

Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento.

Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della qualifica superiore, spetta al personale di cui al primo e al secondo comma del presente articolo una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, le competenze accessorie della qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere nonché il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa qualifica.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è abrogato.

Il relatore, onorevole Ferdinando Russo, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Conferimento e svolgimento di funzioni superiori).

L'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di due anni continuativi, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanze del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzio-

nario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento.

Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, le competenze accessorie della categoria o della qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere nonché il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica.

Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali e delle agenzie, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalità di cui al precedente articolo 10, comma terzo ».

BOCCHI. Desidero esprimere il mio compiacimento per lo sforzo che il relatore ha compiuto nel trasformare l'articolo 13 della legge n. 101 del 1979, composto di una decina di righe, in un volume! Mi è difficile esprimere un giudizio sull'emendamento che il relatore ha presentato solo in questo momento. Rilevo, però, che la I Commissione affari costituzionali ha posto la condizione che l'articolo 37 venga riformulato in modo da sostituire integralmente l'articolo 13 della legge n. 101 del 1979 e che l'emendamento dovrebbe essere sottoposto anche alla Commissione bilancio per il parere, perché nell'articolo 13 si parla di indennità non utile a pensione, mentre qui non se ne fa cenno.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Si sbaglia, perché questo punto figura anche nell'emendamento.

BOCCHI. Concludo che, conformemente al parere della I Commissione, si deve adeguare l'articolo 13 della legge n. 101 del 1979 determinando soltanto il periodo massimo di tempo per cui possono essere conferite le funzioni della qualifica superiore, perché altrimenti corriamo il rischio di trasmettere questo emendamento, che contrasta con tutto quello che abbiamo detto finora, alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il parere.

LUCCHESI. Se ho inteso bene il taglio dato al problema dal collega Bocchi, devo dire subito che mi trovo d'accordo con lui e che ritengo opportuna una breve pausa di riflessione sull'argomento, ferma restando l'esigenza di procedere rapidissimamente all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 37.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 38.

(Riunioni delle Commissioni consultive).

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza, oltre che del Presidente, di almeno cinque membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ».

(È approvato).

ART. 39.

(Ritenute per contributi sindacali ed associativi).

Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono soppresse le parole « contro gli infortuni ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Le ritenute di cui al presente articolo ed a quello precedente sono effettuate a titolo gratuito, fatta eccezione per quelle concernenti i premi relativi ad assicurazioni ».

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 39-bis.

(Equo indennizzo).

Per il personale dipendente dalle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la competenza a concedere e liquidare l'equo indennizzo è attribuita al Ministro delle poste, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dell'Azienda statale servizi telefonici sulla base del verbale emesso dalla commissione medica ospedaliera.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale o ai loro aventi causa, che abbia presentato domanda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

RUSSO FERDINANDO, Relatore. Lo ritiro, avendo su di esso espresso parere contrario la V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 40.

Oltre le disposizioni espressamente abrogate dalla presente legge devono intendersi abrogate quelle con essa incompatibili.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 41.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 300.000 milioni di cui al precedente articolo 1, da assegnare per lire 280.000 milioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 280.000 milioni all'Amministrazione i servizi telefonici, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

ART. 41.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 300.000 milioni di cui al presente articolo 1 — comprensivo della somma di lire 148.000 milioni erogata per l'anno 1981 a titolo di anticipazione sul rinnovo contrattuale 1979-1981 del personale postelegrafonico in applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 873 — da assegnare per lire 140.000 milioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 12.000 milioni all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante corrispondente ridu-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1981

zione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

All'onere per l'anno finanziario 1982 valutato in lire 313.000 milioni - comprensivo della somma di lire 148.000 milioni iscritta negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il medesimo anno 1982 - da assegnare per lire 152.000 milioni e per lire 13.000 milioni, rispettivamente, alle citate Aziende, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11-bis precedentemente accantonato.

CIANNAMEA. Penso sia opportuno ritirare l'emendamento proposto e relativo all'occupazione del coniuge superstite perché serviva solo a dare la possibilità allo stesso di presentare in qualsiasi momento la necessaria domanda, mentre l'articolo 27 della legge n. 101 prevede un termine di due anni. Sarà sufficiente, quindi, rinviare al disposto di tale articolo.

LECCISI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo riteneva che l'emendamento fosse migliorativo del testo e, quindi, aveva dato il suo assenso affinché venisse tolta la limitazione temporale per la presentazione della domanda da parte del coniuge superstite.

BOCCHI. Credo che il limite di due anni sia il più opportuno e risponda alle osservazioni della I Commissione affari costituzionali che ha condizionato il suo parere favorevole alla apposizione di un termine temporale.

RUSSO FERDINANDO, *Relatore*. Penso sia opportuno accantonare di nuovo l'articolo 11-bis al fine di una più approfondita e puntuale disamina dei problemi che esso comporta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di accantonare nuovamente l'articolo 11-bis.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO